

Bruxelles, 6 luglio 2026
(OR. en)

11580/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0180 (NLE)

UD 209
COLAC 98

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 338 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-America centrale che modifica la decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo, al fine di integrare ulteriori note esplicative relative agli articoli 19, 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 338 annex.

All.: COM(2026) 338 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2026
COM(2026) 338 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione UE-America centrale che modifica la decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo, al fine di integrare ulteriori note esplicative relative agli articoli 19, 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo

ALLEGATO

DECISIONE N. X/2026 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del ...

che modifica la decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo, al fine di integrare ulteriori note esplicative relative agli articoli 19, 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'America centrale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 37 dell'allegato II; considerando quanto segue:

- 1) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.
- 2) A norma dell'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo, le parti concordano note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione dell'allegato II in sede di sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine e ne raccomandano l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.
- 3) Mediante decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 14 dicembre 2020 le parti hanno convenuto le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II. Le note esplicative relative all'articolo 19 ("Applicazione delle disposizioni relative alla dichiarazione su fattura") dovrebbero essere modificate al fine di integrare gli orientamenti stabiliti dalla decisione n. 2/2020 per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni in materia di dichiarazione su fattura, a causa di diverse circostanze esperite nella prassi, quali fatture rilasciate in un paese terzo per prodotti originari trasportati direttamente fra le parti oppure fatture che coprono sia prodotti originari, sia non originari.
- 4) Si dovrebbe inoltre integrare una nota esplicativa relativa all'articolo 22 dell'allegato II al fine di fornire orientamenti qualora l'esportatore abbia la facoltà di rettificare una dichiarazione su fattura successivamente all'esportazione, nel caso in cui l'autorità doganale della parte importatrice ritenga opportuno respingere la precedente dichiarazione su fattura. Analogamente, si dovrebbe integrare una nota esplicativa relativa all'articolo 27 dell'allegato II al fine di evitare la reiezione della prova dell'origine sulla base di lievi discordanze fra le dichiarazioni contenute nella prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale, oppure di errori formali evidenti che figurano nella prova dell'origine che non inficiano la validità del documento o delle informazioni ivi contenute.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nota esplicativa relativa all'articolo 19 dell'allegato II dell'accordo, che figura nell'allegato della decisione n. 2/2020 del Consiglio di associazione UE-America centrale del 14 dicembre 2020, è sostituita conformemente a quanto stabilito nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Le note esplicative relative agli articoli 22 e 27 dell'allegato II dell'accordo sono integrate nell'allegato della decisione n. 2/2020 conformemente a quanto stabilito nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il xxxxx.

ALLEGATO 1

"Articolo 19

Applicazione delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura

Si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le dichiarazioni su fattura sono rilasciate dall'esportatore nel territorio della parte esportatrice. Se la fattura è rilasciata in un paese terzo, la dichiarazione su fattura è compilata sulla bolla di consegna o altro documento commerciale rilasciato nel territorio della parte esportatrice e descrive le merci in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione come originarie conformemente all'allegato II. In tal caso, l'identità dell'esportatore delle merci deve essere chiaramente indicata nel documento sul quale è compilata la dichiarazione su fattura;
- b) quando una fattura, una bolla di consegna o un altro documento commerciale include prodotti originari e non originari, in tali documenti i prodotti sono identificati come tali, mentre i prodotti non originari sono chiaramente indicati separatamente. Non esiste un modo prestabilito per indicare separatamente i prodotti non originari. Tuttavia si potrebbe:
 - i) indicare fra parentesi dopo ogni articolo che figura nella fattura, bolla di consegna o altro documento commerciale se i prodotti sono originari;
 - ii) avvalendosi di due voci nella fattura, bolla di consegna o altro documento commerciale, inserendo i prodotti originari e non originari nelle colonne corrispondenti; o
 - iii) attribuire un numero a ciascuno dei prodotti e indicare quali numeri si riferiscono a prodotti originari e quali a prodotti non originari.
- c) una dichiarazione su fattura redatta sul retro della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale è accettabile.
- d) una dichiarazione su fattura può essere effettuata scrivendo a mano, a macchina, a stampa o con timbri sulla fattura, bolla di consegna o altro documento commerciale;
- e) se la fattura o altro documento commerciale consta di diverse pagine, ciascuna di esse è numerata, eccetto il caso in cui è evidente che la fattura contiene diverse pagine¹;
- f) a titolo di esempio, un altro documento commerciale può includere una bolla di accompagnamento."

ALLEGATO 2

"Articolo 22

¹ L'autorità doganale della parte importatrice ha la facoltà di accettare una dichiarazione su fattura come prova dell'origine valida, anche nel caso in cui le pagine della fattura o altro documento commerciale non sono numerate, purché facciano chiaramente parte di un unico documento.

Presentazione della dichiarazione su fattura

L'autorità doganale della parte importatrice può ammettere la presentazione di una dichiarazione su fattura rettificata in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 della nota esplicativa relativa all'articolo 27, conformemente alle procedure applicabili in detta parte importatrice.

Articolo 27

Applicazione delle disposizioni in materia di discordanze ed errori formali nella dichiarazione su fattura

1. Le parti non respingono una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di lievi discordanze fra le diciture contenute nella dichiarazione su fattura e nei documenti presentati all'ufficio doganale, oppure di errori formali evidenti che figurano nella dichiarazione su fattura, che non destano dubbi circa il fatto che la documentazione corrisponda ai prodotti presentati e sulla correttezza delle indicazioni nella dichiarazione su fattura siano corrette, compreso il carattere originario; tali discordanze ed errori formali evidenti possono includere:

- a) errori di battitura, nella descrizione del prodotto, nel nome o nell'indirizzo dell'esportatore o del destinatario;
- b) errori nelle informazioni aggiuntive riguardanti l'esportatore o il destinatario, come il numero di telefono, il codice postale o l'indirizzo e-mail.

2. È tuttavia possibile rifiutare una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base degli errori seguenti, diversi dagli errori minori:

- a) un errato numero di autorizzazione dell'esportatore nella dichiarazione su fattura;
- b) una descrizione inesatta dei prodotti che incide sul carattere di prodotto originario o sul trattamento tariffario preferenziale in una fattura, bolla di consegna o altro documento commerciale;
- c) il termine che figura nella dichiarazione su fattura è scaduto per motivi diversi da quelli elencati all'articolo 21 dell'allegato II dell'accordo.
- d) l'indicazione di un paese, gruppo di paesi o territori di origine che non fanno parte dell'accordo; o
- e) eventuali altri errori identificati dall'autorità doganale della parte importatrice, a condizione che l'autorità doganale fornisca una debita giustificazione."